

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Determinazione Dirigenziale n. 3121 del 12.10.2015: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i.. Variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava "Rabari", nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Proponente: SILVER S.r.l., Loc. Tetti Filibert, 12019 - Vernante. Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale.

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

(omissis)

- **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava “Rabari”, nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, presentato da parte della **SILVER S.r.l., Loc. Tetti Filibert, 12019 - Vernante**, relativamente all’intervento complessivo proposto, in quanto lo stesso, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l’intorno.
- **PER MITIGARE** ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 33 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.
- **DI RINVIARE** il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i., comprensive della L.R. 45/89 e s.m.i., ai relativi provvedimenti di competenza dei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento e previa acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i..
- **DI SUBORDINARE** il rilascio dell’autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 3, di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*”, nonché di quelle contenute nel parere unico regionale della Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, cave e miniere di cui all’ALLEGATO 2.
- **DI RINVIARE**, altresì, oltre i termini del procedimento di VIA:
 - il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i., vista l’interferenza l’attività estrattiva quinquennale con i vincoli previsti dall’art. 142, comma 1, lett. C) del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. e dall’art. 3, comma 2 della L.R. 32/2008 e s.m.i., di competenza dei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, da assumere entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
 - Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. - in quanto la superficie totale (fase venticinquennale) di trasformazione dell’area boscata ricade nella casistica di cui all’art. 3, lett. g) della L.R. 32/2008 e s.m.i. - di competenza della Regione Piemonte – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, da assumere entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

o il rilascio della Concessione per l'occupazione di sedime demaniale, ai sensi delle LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 nonché del Regolamento Regionale n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i. e dell'Autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 e s.m.i., in capo alla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, da acquisire, da parte del proponente, prima dell'inizio dei lavori.

(omissis)

• **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato, anche in parte, entro **cinque anni** dalla data di rilascio della predetta autorizzazione. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

(omissis)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

II DIRIGENTE

dott. Alessandro RISSO

ALLEGATO 1 *(omissis)*

ALLEGATO 2 *(omissis)*

ALLEGATO 3 *(omissis)*

ALLEGATO 4 *(omissis)*